

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 33

Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 “Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della l.r. 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Modifica.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2901 del 20/12/2012 di adozione del Regolamento;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 dicembre 2012

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

- all’art. 2 (Destinatari) lett.a) dopo la parola turistica le parole “ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico” sono soppresse.
- all’art. 4 (Funzioni delle Province) comma 1. dopo la parola turistica le parole “ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico” sono soppresse.
- all’art. 4 (Funzioni delle Province) comma 1. dopo le parole “entro sessanta giorni dalla” aggiungere le parole “ data di scadenza del termine di”;
- all’art. 4 (Funzioni delle Province), dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2 bis: “Ai sensi dell’art 2, comma 4 della L. 241/90 il termine fissato per l’istruttoria può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Al termine dell’istruttoria ciascuna Provincia approva con un unico atto l’elenco dei soggetti abilitati.”

VENDOLA